

Laicità *in action* tra vecchi dubbi e nuove ansie

di Sara Domianello*

Gli interventi qui trascritti e raccolti hanno mantenuto il taglio e l'indipendenza originari, tipici delle presentazioni e dei commenti di volumi scelti come occasioni propizie per garantire alimento costante al lodevole progetto culturale che ormai da molti anni realizza, nella specifica veste dei *Meetings Jemolo*, una serie continua di qualificati incontri-dibattito su temi di interesse comune vieppiù crescente.

I sei libri selezionati e commentati sono: *Arcipelago Islam. Tradizione, riforma e militanza in età contemporanea* di Massimo Campanini e Karim Mezran, *L'Islam è compatibile con la democrazia?* di Renzo Guolo, *Dentro la moschea. Chi sono, cosa pensano, cosa dicono gli imam italiani* di Yahya Pallavicini, *Laicità europea. Processi storici, categorie, ambiti* di Fulvio De Giorgi, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam* di Carlo Cardia, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale* di Nicola Colaianni.

La fedeltà all'ispirazione d'origine dei testi degli interventi riprodotti non impedisce tuttavia a chi, come me, sia stato invitato a considerarli oggi sotto il profilo unitario, come espressioni diverse ma al contempo partecipi di un unico insieme, di avvertire immediata-

* Ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Messina.

mente che si tratta di testi ancorati tutti alla rilevazione del medesimo dato esperienziale. Ad essere, più o meno apertamente, registrato e segnalato da tutti gli interventi è, infatti, il bisogno diffuso di essere rassicurati – al più presto, e non più soltanto a parole, ma con prove tangibili – sul lieto fine o buon esito della promessa che adottare la qualità liberale delle democrazie occidentali indicata col nome di «laicità» continui a costituire il metodo di gestione del pluralismo, sia religioso che culturale, da preferire anche a fronte dei nuovi e pressanti problemi posti da una società globalizzata, cosiddetta «questione islamica» in testa.

Fa da sfondo al complesso dei pur vari interventi raccolti la stessa preoccupazione: di giorno in giorno, aumentano nell'opinione pubblica non più soltanto i dubbi sulla traducibilità effettiva delle prediche (o parole astratte) in pratiche (o azioni concrete) di laicità, ma anche le ansie dettate dalla paura che la laicità praticata, cioè lasciata finalmente libera di tradursi in opere e azioni, finisce per fare più male che bene. Gli esiti di sempre più numerose ricerche scientifiche specializzate, a taglio sia analitico sia sistematico, registrano in effetti che, quando si decide di adoperarla nella veste di qualità caratterizzante un particolare tipo di diritto (individuato, per l'appunto, come laico), la laicità è esposta al rischio che i soggetti investiti, di volta in volta e a vario livello del potere, di realizzarla, nell'ambito più o meno ampio della propria competenza, ne facciano in concreto cattivo anziché buon uso, servendosene come giustificazione per mettere un freno anziché per imprimere uno stimolo al riconoscimento di diritti.

Il discredito che l'incertezza e la paura alle quali mi riferisco rischiano di gettare sulla laicità *in action*, proprio peraltro nel momento storico che potrebbe invece rivelarsi il più oggettivamente favorevole a verificarne la credibilità in termini di efficacia, suggerisce di indagare meglio in questa sede, sia pure in breve, tanto sui pericoli che sarebbero da paventare oggi, quanto sulle ragioni che dovrebbero persuaderci a rifiutare di correrli da ora in avanti.

A tal fine, è opportuno precisare subito che i timori suscitati sempre più diffusamente sia dal cronicizzarsi di alcuni ritardi o dal brusco arrestarsi di alcune false partenze nell'attuazione del principio di laicità (penso ai sostanziali fallimenti operativi registrati finora in Italia nel campo delle riforme legislative in materia di cosiddetti

«culti ammessi» e di matrimoni cosiddetti «concordatari», nonché in sede di approvazione delle più recenti intese stipulate ai sensi del terzo comma dell'art. 8 Cost.), sia dalla debolezza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno di talune delle sperimentazioni pratiche di laicità portate invece a compimento (penso alle critiche rivolte da un vasto coro di commentatori alle motivazioni poste a necessario corredo del diritto prodotto negli ultimi venticinque anni dai giudici italiani in materia di insegnamento della religione cattolica e di esposizione del crocifisso) sono, a ben guardare, timori di almeno due specie diverse.

La precisazione non è, a mio avviso, da trascurare, ma anzi da approfondire, poiché agli occhi del giurisperito i timori di una specie appaiono infondati, e meritano quindi d'essere dissipati, mentre i timori di un'altra specie sono fondati, ma ciononostante è probabile che meritino d'essere sopportati come il rischio minore da accettare di correre se si vuole continuare a perseguire l'obiettivo della realizzazione di una gestione del pluralismo non-dispotica.

Da un lato, infatti, quel che oggi si paventa è che una laicità garantita dal diritto nella veste puramente metodologica o procedurale di una regola posta «alla partenza» del processo di produzione delle altre norme sia una laicità poco raccomandabile per definizione, in quanto sarebbe legittimata *a priori* a trasformarsi impunemente, nel momento dell'applicazione pratica, da benefattrice in carnefice o killer dei diritti.

I timori e la sfiducia che ne consegue dipendono, in questo caso, dalla preoccupazione che non vi siano regole poste a garanzia dell'uso corretto (e quindi non vi siano rimedi contro l'uso scorretto o l'abuso) di una laicità la cui messa in opera venga affidata alla competenza tecnico-procedurale, ossia alla perizia metodologica d'ogni soggetto che si trovi responsabilmente coinvolto dall'ordinamento giuridico nella produzione di atti in senso lato normativi e possa, quindi, definirsi «giurista» in quell'accezione tanto ampia da includere, oltre agli operatori di professione, persino i privati abilitati all'esercizio dell'autonomia negoziale. Ciò che si teme, in altre parole, da questo specifico punto di vista, è che una laicità del diritto ridotta a tecnica di produzione normativa – ossia, una laicità il cui minimo vitale si esaurisca in regole metodologiche «iniziali» (o «di partenza») del gioco pluralista – sia predestinata, a causa della sua

natura formale, a non poter assicurare ai destinatari degli atti normativi anche una laicità giuridica «finale» (o «di risultato») – ossia, una laicità il cui massimo sviluppo si esprima in regole di disciplina sostanziale, di gestione materiale del pluralismo.

È bene forse chiarire allora preliminarmente che questo particolare tipo di preoccupazione non ha ragion d'essere e trae il proprio alimento da un uso equivoco dei concetti di tecnica, metodo e procedura come sinonimi del concetto di forma, contrapposto a quello di sostanza.

A fuorviare e ad alimentare anche intorno alla laicità, come intorno alla democrazia, timori ingiustificati è l'errore di credere che, in diritto, procedurale o metodologico equivalga a «formale» nel senso filosofico di materialmente vuoto, privo di qualsiasi contenuto; laddove, invece, il proceduralismo giuridico che comprende la laicità tecnica o di metodo si sostanzia in realtà di quel particolare tipo di regole – di competenza ma anche, in parte direttamente ed in parte indirettamente, di condotta – che si astengono dallo stabilire il *che cosa* soltanto perché preferiscono limitarsi, democraticamente (cioè: non-dispoticamente), a stabilire il *chi* e il *come* della decisione sul *che cosa*.

Se si sgombra il campo dal reale pericolo che una concezione meramente procedurale (o strettamente minima) della laicità giuridica sia destinata, per sua stessa natura, ad accollarsi la responsabilità della produzione di un diritto sostanzialmente poco o affatto laico, diventerà subito, infatti, meglio evidente a tutti che un divario tra i contenuti del metodo della laicità giuridica e i contenuti dell'applicazione di tale metodo sarà realizzabile soltanto laddove non siano previste o, se previste, restino inutilizzate (nel senso sia di non indicate che di disapplicate) le sanzioni necessarie ad assicurare la legittima operatività d'ogni proceduralismo costitutivo della minima laicità del diritto.

Con la conseguenza che una scarsa o nulla laicità-di-risultato dei sistemi giuridici, i quali preferiscono ancorarsi soltanto a una democratica (ossia non dispetica) laicità-di-partenza, potrà essere imputata esclusivamente al grado o al livello di indipendenza dal sacro che sarà realmente maturato all'interno delle società civili regolate da quei sistemi.

Orbene, riguardato da questa più corretta prospettiva, l'attuale ordinamento della Repubblica italiana può annoverarsi tra quelli che hanno certamente già maturato un buon livello di percezione sociale della necessità di predisporre sanzioni giuridiche a carico degli atti normativi viziati da mancata o abusata laicità-di-metodo.

La predisposizione dei *rimedi* del sindacato di costituzionalità d'ogni atto con forza di legge, dell'impugnazione per illegittimità degli atti sia amministrativi che giudiziari e delle azioni per la dichiarazione dell'invalidità degli atti d'autonomia privata costituisce senz'altro una prova tangibile del fatto che la società italiana ha già acquisito la consapevolezza dell'opportunità di affidare al proprio legislatore, oltre che il compito di esprimere a livello costituzionale la preferenza a favore del *metodo di produzione laica del diritto nazionale*, anche l'ulteriore compito di prevedere a ogni livello normativo adeguate *sanzioni* per la disapplicazione o l'applicazione scorretta del metodo preferito.

A ben guardare, pertanto, l'unica preoccupazione a restare seriamente fondata oggi in Italia è che nel tessuto sociale del Paese risulti ancora, per varie ragioni, ostacolata da più parti e incapace di maturare da sé la coscienza collettiva del fatto che, in un sistema giuridico liberaldemocratico, i principali responsabili d'ogni (piccolo o grande) scarto tra laicità-di-partenza e laicità-di-arrivo sono i destinatari stessi degli atti normativi.

Fintanto che costoro, come collettività e come singoli, saranno disposti ad accettare in modo passivo (cioè, senz'alcuna significativa reazione, né giuridica, né politica, né sociale) l'imposizione di norme prodotte in dispregio delle regole procedurali da ritenere costitutive del metodo di laicità, sarà inevitabile che quest'ultima, per quanto elevata (con tutto il travaglio di un'Assemblea Costituente e il sudore di una Corte Costituzionale) addirittura al rango di principio supremo del nostro ordinamento, si riveli insufficiente a garantire la massima ed effettiva espansione dei contenuti ulteriori, ossia di quei *diritti sostanziali*, da ritenere non-costitutivi della nozione minima o procedurale di laicità giuridica, che, alla fine del processo normativo, dovrebbero risultare prodotti proprio attraverso la corretta applicazione del metodo prescelto ed imposto.

Sulla base di tali considerazioni, si deve allora dar credito a quanti oggi si preoccupano piuttosto del rischio che una laicità «di risul-

tato» o «finale», predestinata a restare sostanzialmente rimessa alla libera rivendicazione da parte dei titolari dei diritti per i quali vengono prodotti gli atti normativi non sia in grado di garantire laicità effettiva a un ordinamento giuridico che pure si sia proceduralmente vincolato, anche con la previsione di sanzioni adeguate, al rispetto di un metodo, cioè di tecniche, di produzione laica del proprio diritto.

Senza dubbio, il rischio paventato è concreto e si profila puntualmente al nostro orizzonte ognqualvolta ci troviamo costretti a prendere atto che la società italiana contemporanea si mostra ancora, purtroppo, affatto o poco interessata alla laicità delle decisioni che vengono assunte di volta in volta, nelle varie sedi competenti, in merito non più al *chi* o al *come*, bensì al *che cosa* della produzione normativa posta a disciplina immediata della condotta dei propri membri.

Non a caso, ultimamente, da sempre più numerosi osservatori viene segnalato come, in questo periodo, nel nostro Paese si assista in effetti a una crescita della domanda sociale, non già di laicità del diritto italiano, bensì di mero progressivo ampliamento della categoria dei soggetti ammessi dal diritto italiano a godere dei benefici riservati finora soltanto ai cattolici.

Sembrerebbe, insomma, che gli italiani non abbiano ancora del tutto compresa l'utilità precauzionale o latamente assicurativa contro certi rischi, e quindi l'importanza centrale dell'approdo finale a una laicità del diritto nazionale che possa considerarsi, al medesimo tempo, perfettamente attuata nel suo contenuto minimo di diritti costitutivi (ossia, *formalmente* applicata secondo le regole) e pienamente realizzata anche nel suo contenuto massimo di diritti non-costitutivi (ossia, *materialmente* composta o, se preferite, *sostanzialmente* fatta da un numero di diritti non-costitutivi affermati assai più elevato del numero dei diritti non-costitutivi negati).

Non bisogna tuttavia, a mio avviso, lasciarsi scoraggiare troppo né dall'ineluttabilità del pericolo temuto, né dalla registrazione delle difficoltà che l'odierna società italiana incontra ancora e potrebbe continuare ad incontrare a lungo dopo essersi posta in cammino, con coraggio, sull'impervio sentiero rivolto alla metà di un diritto nazionale (comune e speciale, unilaterale e bilaterale) capace di

provvedere alla gestione del pluralismo religioso e culturale in modo formalmente e sostanzialmente laico.

Da un lato, infatti, sbaglieremmo senz'altro a giudicare troppo infretta alla stregua di fallimenti definitivi e irreversibili quegli scarti tra laicità-di-partenza e laicità-di-arrivo, in realtà solo provvisori e passeggeri, che costituiscono a ben guardare l'espressione, non già patologica bensì fisiologica, del modo naturale - pacifico, progressivo, lento - di penetrare nel tessuto sociale che è tipico dei valori definiti democratici proprio in quanto costitutivi di un sistema giuridico non-dispotico. Accettare con pazienza di correre il rischio che, per periodi di tempo anche non brevi, si continuino a registrare nel nostro diritto piccoli o grandi scarti del tipo fisiologico richiamato potrebbe, quindi, per molte evidenti ragioni, costituire il male minore da preferire al male maggiore di una regressione democratica e di una ristrutturazione in chiave dispotica dell'ordinamento giuridico italiano.

Dall'altro lato, sbaglieremmo con molta probabilità anche a perdere ogni fiducia nella capacità del metodo democratico e laico di sollecitare e promuovere, forse talvolta troppo lentamente ma tuttavia sempre con costanza e in modo inesorabile, quel tanto auspicato processo di permanente responsabilizzazione d'ogni membro della società civile, che solo può garantire a quest'ultima di riuscire ad emanciparsi sul serio da qualsiasi (vecchia e nuova) forma di governo di tipo sostanzialmente paternalista. Impegnarsi attivamente nell'opera educativa di capillare diffusione di tutte le informazioni utili e di tutte le conoscenze indispensabili a rendere sempre più agevole e solida la percezione sociale dell'importanza di fare, pretendere e ottenere un uso corretto della laicità procedurale del diritto italiano, come di assicurare, esigere e conseguire la repressione sanzionatoria d'ogni disapplicazione o abuso delle tecniche di questa, potrebbe, quindi, costituire oggi il modo migliore per tentare di restituire alla società la speranza di ricevere in tempo istruzioni dettagliate sul come affrontare, senza la preoccupazione di perdersi o di dover tornare indietro, il cammino già coraggiosamente intrapreso nella direzione di quella meta, di laicità giuridica formale e sostanziale, che, per quanto sia destinata a rimanere pur sempre un traguardo ambizioso e assai difficile da conquistare, potrebbe tuttavia cessare di apparire irraggiungibile.

Anche per rendere, proprio in questa sede, un piccolo omaggio all'opera postuma di un Premio Jemolo (l'opera è *Diritto & Religione vs «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria post-classica del diritto ecclesiastico civile* di Edoardo Dieni, edita nel 2008 da Giuffrè, a cura di Alessandro Albisetti, Giuseppe Casuscelli e Natascia Marchei), proverò allora a concludere queste brevi riflessioni ricordando come le odierne «crisi del paradigma generale e di quello particolare offrono condizioni di libertà probabilmente senza precedenti, ed è opportuno cogliere l'occasione [...] per ricostruire un impianto teorico più avanzato ed efficiente [nell'indicare e perseguire i valori di una comunità democratica e pluralista, non nell'allocare i beni secondo le dinamiche violente del mercato]» (cfr. p. x dell'Introduzione all'opera citata).

Dieni si era messo per primo sulla strada indicata e aveva *cominciato* (perché, come ha ben scritto a p. xi della stessa Introduzione già citata: «da qualche parte bisognerà pur cominciare!») a «sovrapporre in modo organico [...] ai temi inerenti il rapporto Diritto/Religione» alcuni dei tanti modelli o paradigmi che «le teorie postmoderne del diritto» propongono come «alternativi» ai modelli o paradigmi, di classica matrice kelseniana, finora dominanti nel diritto eurocontinentale e oggi in sofferenza «[anche] epistemologica». I modelli da lui studiati per verificare l'effettiva possibilità di affiancarli o sostituirli ai paradigmi in crisi sono «minoritari e critici», ma Dieni avanzava giustamente il dubbio che potessero essere rimasti minoritari proprio perché critici verso l'edificio classico, cioè verso quell'impianto istituzionale che potrebbe essersi fino a oggi sempre felicemente difeso ignorandoli.

I paradigmi alternativi salvati dal pericolo d'essere fatti passare inosservati agli occhi dei giuristi occidentali, e in particolare degli ecclesiastici italiani, sono tre e fanno capo a tre diverse concezioni postmoderne del fenomeno normativo: l'analisi economica del diritto (nelle due versioni elaborate dalla Scuola di Chicago e da Guido Calabresi), la dottrina del pluralismo giuridico (soprattutto nella corrente di matrice tipicamente olandese e anglosassone) e la teoria dialettica o reticolare del diritto (nella versione proposta recentemente in Belgio dagli studi giusfilosofici di Ost e van de Kerchove).

Come risulta dal numero degli *omissis* contenuti nell'opera lasciata, sul paradigma economicistico, e sulla connessa denuncia del ca-

rattore relativo o imperfetto del separatismo americano, Dieni ha potuto lavorare più a lungo che sugli altri due, sino al punto da potersi permettere di anticiparci (a p. 108) la sua conclusione secondo cui quel paradigma – imponendo «lo spostamento del *focus* dall’esegesi dei testi [...] verso la brutalità dei conti» – può offrire, nonostante vada anch’esso prudentemente contestualizzato e relativizzato, «un apprezzabile contributo alla critica del Diritto Ecclesiastico europeo ed italiano [...] in cui la distribuzione degli oneri avviene spesso secondo criteri regressivi, che attribuiscono i costi più alti ai più deboli».

Proprio partendo da questo specifico passaggio del lavoro che Dieni è stato costretto a interrompere, proverò a inserirmi da subito con qualche breve chiosa nel discorso da lui aperto, con la speranza di contribuire a *completarlo*, laddove servisse rafforzarne l’efficacia, e a promuoverne la *continuazione*, laddove fosse rimasto in sospeso. Cercherò pertanto di rafforzare e mettere in collegamento tra loro alcune delle affermazioni contenute nell’opera rimasta incompiuta, provando a integrarle con parole e idee personali.

A proposito della comunicazione tra ordini normativi differenti, Dieni non ha mancato, ad esempio, di segnalare come tale comunicazione risulti ancora oggi ostacolata dalla pretesa che avanzano tali ordini giuridici, sia profani sia non-profani, di farsi portatori ed esportatori di Verità Ultime.

Inquadrata nel contesto dell’opera che la contiene e correlata in modo particolare all’analisi svolta da Dieni nel terzo capitolo, nello specifico tentativo di applicare il cosiddetto «paradigma reticolare» ai rapporti tra ordini normativi ecclesiastici e ordini normativi profani, l’osservazione mi appare carica di significati inespressi, rimasti forse troppo sottintesi, che vanno in realtà ben oltre il senso di una segnalazione critica tanto scontata da potersi considerare quasi ovvia e probabilmente meritano perciò d’essere resi più esplicativi.

Con l’osservazione richiamata, infatti, Dieni ha inteso compiere, secondo me, sia un salto di qualità decisivo per lo studio delle nostre materie che una scelta di campo ben precisa, perché, da un lato, ha sporto denuncia di grave irresponsabilità nei confronti d’ogni sistema normativo che si ostini a chiudersi, perseguitando obiettivi di esclusione, ma al tempo stesso, di contro, ha espresso fiducioso apprezzamento nei confronti degli ordini giuridici responsabilmente

orientati, invece, ad operare da ingegneri esperti e sorveglianti accorti di quella *rete di canali* (o *condotte*) che, in tempi di globalizzazione e migrazioni di massa, si rivela sempre più indispensabile a garantire la permanente irrigazione, fertilizzazione e disinfezione assiologica dei *terreni* (o *campi*) socio-politico-culturali che il Diritto con la «d» maiuscola, profano e non-profano, ambisce a dissodare e coltivare.

L'opera cominciata da Dieni può considerarsi pertanto un importante tassello, un primo significativo passo verso la realizzazione di quel progetto più vasto e seriamente innovativo che vuole mettersi alle spalle le «prese di coscienza» (sia individuali che collettive) del disagio ormai fin da troppo tempo lamentato dagli studi giuridici e dedicarsi finalmente alla critica costruttiva o, se preferite, alla ricostruzione critica del fondamento teorico post-classico del cosiddetto diritto ecclesiastico civile.

Fra i passaggi cruciali più interessanti del discorso che Dieni ha potuto sviluppare da questo punto di vista, ne segnalerei qui e ora almeno due in particolare.

Il primo è quello in cui si chiarisce, senza lasciare spazio a equivoci di sorta, che il compito più proprio dell'ecclesiasticista è individuare, analizzare e monitorare il funzionamento ordinario di ogni tipo di canale attraverso il quale gli ordini giuridici profani, che pretendono di operare, in un dato momento storico, su territori o ambienti socio-politico-culturali di variabile ampiezza, provvedono ad alimentare *processi trasparenti di spontaneo e pacifico adattamento* del singolo individuo o gruppo al confronto con la molteplicità e la varietà delle forme identitarie rappresentate a qualsiasi livello nei contesti territoriali o ambientali di specifico riferimento.

Intendo così sottolineare che il ruolo (se volete, post-classico) dell'ecclesiasticista al quale Dieni indirizza i suoi sondaggi è quello del perito, specializzato per l'appunto nelle tecniche o meccanismi di funzionamento di quei particolari *strumenti* giuridici, anche di natura squisitamente metodologica o procedurale, attraverso i quali sistemi profani garantiscono al proprio interno la circolazione di valori sostenuti da sistemi, più o meno propriamente giuridici, «non-profani».

È evidente che nella ricostruzione di questo *identikit* o profilo del tipo di giurista da ricercare come interlocutore ideale nel dibattito

sull'applicabilità dei tre paradigmi succitati alla materia «Diritto e Religione» è destinata a giocare un ruolo centrale l'esperienza giuridica di una laicità costituzionalmente progettata come aperta e cooperativa, qual è quella maturata nella Repubblica democratica italiana. Ne consegue che gli ecclesiasticisti del nostro Paese hanno il dovere di impegnarsi fra i primi nell'opera di onesta e seria promozione della regolare fornitura, quanto meno a livello nazionale, dei due beni giuridici *laicità civile* e *libertà di convinzioni in materia religiosa*, da me già definiti in altra sede «beni meritori».

Ma è bene chiarire che, per poter assolvere a un tal compito, la comunità scientifica italiana degli ecclesiasticisti si deve al più presto mostrare coesa nella disponibilità del maggior numero dei suoi membri a impegnarsi contemporaneamente, con pari onestà e serietà, anche nell'analisi e nel disvelamento d'ogni specie di operazione manipolatoria dei testi giuridici che possa considerarsi responsabile dell'attuazione, gravemente incompleta e imperfetta, ricevuta sino a oggi dal modello di laicità aperta progettato nella nostra Costituzione e della conseguente esposizione del sistema italiano al giudizio negativo della Corte di Strasburgo, con le relative onerose condanne al risarcimento dei danni prodotti.

L'altro passaggio cruciale nel ragionamento svolto da Dieni che forse meriterebbe, proprio per quanto appena detto, d'essere qui richiamato e sottolineato è quello in cui si insiste sulla necessità che alle denunce, autorevoli e già numerose, degli interventi mancati o falliti dal diritto repubblicano italiano seguano studi approfonditi anche sul *modus operandi* (non socio-politico, ma strettamente) *giuridico* delle «manipolazioni funzionali» utilizzate spessissimo nel tentativo di riuscire a contrabbandare come naturali – nel duplice significato di ineluttabili e di innocenti – processi di forzata conversione in valori profani, assunti come storicamente e culturalmente radicati, di valori non-profani, affermati e imposti come «verità» attraverso l'esercizio di un potere storicamente e culturalmente conquistato con l'uso di prevaricazioni e inganni.

A Dieni non è sfuggita l'importanza del contributo che proprio quest'ultima tipologia di ricerche sarebbe in grado di offrire all'opera, oggi sempre più urgente, di perfezionamento e completamento dell'attuazione del progetto costituzionale italiano di laicità, ma al riguardo è forse opportuno aggiungere qualche chiarimento.

In primo luogo, conviene precisare quali effetti positivi potrebbe-
ro trarre dagli studi del tipo in ultimo considerato le opere di cosid-
detta «laicizzazione del diritto comune», definito tale in quanto di-
retto a *tutti* senza distinzioni di religione.

È infatti assai diffusa l’opinione che *laicizzare* il diritto comune
equivalga a depurarlo integralmente di contenuto valoriale, ossia a
renderne le istituzioni totalmente asettiche – o, se preferite, imper-
meabili – dal punto di vista assiologico.

Questa opinione, però, non si è formata e diffusa spontaneamente
sulla base di una distaccata osservazione collettiva della realtà giu-
ridica dell’Italia repubblicana, ma è stata elaborata e continua a esse-
re propagandata, più o meno esplicitamente, sia dai teorici ufficiali
della famosa *neutralità* dei cosiddetti Stati separatisti, sia dai teorici
ufficiali delle altrettanto famose *radici cristiane* d’ogni Stato europeo.

Non è affatto a caso, dunque, che Dieni ha scelto per i propri
sondaggi teorie *alternative* all’impostazione tradizionale dominante,
paradigmi minoritari *critici* verso il paradigma classico imperante
nel diritto occidentale quanto meno eurocontinentale. A mio avviso,
la scelta mirava diritta proprio all’obiettivo assai lodevole di recupe-
rare il significato *autentico*, non-falsato, del processo di laicizzazione
del diritto profano comune, che, a essere attenti, è quello non di ri-
nunciare al compimento di qualsiasi autonoma scelta di valore ma,
ben diversamente e più semplicemente, di liberare da ogni tipo d’in-
crostazione e orpello non-profani ciascuno dei valori che si avanza
la pretesa d’imporre a tutti senza distinzioni di religione.

Ma l’utilità di studi critici verso le concezioni dominanti della lai-
cità civile non si esaurisce qui. Perché, se il diritto profano comune
non ha il dovere di astenersi da qualsiasi scelta assiologica, ma ha in
realtà soltanto il dovere di scegliere valori che possa pretendere di
imporre alla generalità dei suoi destinatari, facendo leva su ragioni
indipendenti dalle convinzioni religiose di ciascuno di essi, allora
potrebbe rivelarsi *falsato* anche il giudizio più o meno apertamente
negativo che si è formato e diffuso nell’opinione pubblica in merito
alla necessità e alla funzione costituzionale di un diritto (il cosiddetto
diritto ecclesiastico civile!) *speciale*, in quanto diretto a disciplinare
in modo particolare o, in via unilaterale, la libertà generica eguale
per tutte le confessioni religiose, o, in via bilaterale, la libertà specifi-
ca riservata a una confessione o a un ceppo di confessioni soltanto.

È quindi, ancora una volta, dall'ascolto attento delle tante seppur isolate «voci fuori dal coro» che Dieni mi pare aver voluto suggerirci di provare, come stava facendo anche lui, a trarre nuovi stimoli per non abbandonare quella difficile - ma non impossibile - impresa comune che è tesa a *restituire* il suo *autentico* significato, oltre che al diritto profano «di tutti» laicizzato, anche al diritto «soltanto di alcuni» prodotto da sistemi profani per dare contenuti effettivamente democratici e laici alla fondamentale libertà di convinzioni in materia religiosa.

Ponendomi sulla stessa scia di questi suggerimenti, anch'io ho criticato severamente la *teoria* - pur da molti apprezzata - dell'*approccio livellatore di «minimo governo» nell'amministrazione della libertà religiosa*, sforzandomi di sostenere e diffondere, per contro, la *teoria della necessità democratica di un approccio giuridico al trattamento della libertà religiosa di tipo «piramidale non gerarchico» o, se preferite, «a tre livelli concentrici»*. Ma non essendo di certo questa la sede adatta per sottoporre a verifica l'utilità di simili tentativi, mi limiterò qui a ricordare, come anche Dieni ha fatto, che la *libertà* (di individui, gruppi e istituzioni) «dal» sacro e «nel» sacro non potrebbe in nessun caso essere trattata al pari di una «merce», perché rientra nel catalogo dei beni fondamentali che, esattamente all'opposto, gli ordini profani democratici ritengono «incommensurabili» (sia dall'individuo che dai gruppi), proprio in vista del fine di garantire all'intera umanità il godimento del *diritto a scegliere liberamente gli acquisti da fare o non fare al competitive religious market*.

Quanto più le concessioni di rilevanza civile del sacro si vorranno democraticamente ancorare a libere preferenze individuali, tanto più sarà allora necessario corredarsi di un diritto profano, comune e speciale, finalizzato a evitare che individui e gruppi cedano alla tentazione reciproca di commerciare tra loro i diritti di libertà religiosa, allo scopo di sfruttare l'indiretto sostegno l'uno della libertà dell'altro per riuscire a importare *clandestinamente* nell'ordine profano valori imposti come verità nell'autonomo spazio del sacro che non sia stato possibile importare *regolarmente*.

Ogni democrazia profana che si ispiri al pluralismo e all'apertura deve oggi quindi prendere atto che un'effettiva garanzia di laicità civile e libertà in materia religiosa impone di produrre la quantità di diritto comune e speciale occorrente a un tempo, da un lato, a pro-

muovere e, dall'altro, a contenere, l'espansione delle credenze in campo di fede.

Per un verso, infatti, le religioni meritano di essere valorizzate tra le «formazioni sociali» al cui interno il singolo «può scegliere» di svolgere la propria personalità, utilizzandole come aziende produttrici di valori che - se regolarmente autorizzati a circolare in libertà, sotto varie forme e con vario peso o grado di incidenza, anche all'interno dell'ordine profano - potrebbero concorrere in modo più che legittimo al progresso spirituale dell'intera società.

Ma, per altro verso, bisogna preoccuparsi di riuscire ad arginare, con interventi giuridici ostativi, il rischio che ogni singola religione, venendo poi a esercitare in concreto l'autonomia democraticamente riconosciutagli nell'ordine generico del sacro, pretenda di persuadere i propri adepti a esportare nell'ordine profano, anziché nuova linfa vitale, veleni mortali per la democrazia sostanziale, convincendo gli individui ad accettare, in nome della fede da essi liberamente scelta, limitazioni di diritti che, nell'interesse del singolo non già come individuo isolato, sovrano assoluto delle proprie azioni, bensì, al contrario, in quanto parte dell'intera umanità, sono oggi dichiarati *indisponibili* dalla comunità internazionale, dal diritto dell'Unione Europea e dalle Carte Costituzionali del maggior numero di Stati.

Rispondendo qui allora all'appello di Dieni, un'*alternativa* al paradigma tradizionale, che varrebbe la pena cominciassero a prendere in seria considerazione gli ecclesiastici italiani, potrebbe essere quella di teorizzare un sistema giuridico profano tanto democraticamente evoluto da mirare a promuovere una «ricezione progressiva controllata» dei valori sottesi a norme non-profane.

Dalla messa in pratica di una simile alternativa, i processi di partecipazione e di integrazione democratica potrebbero infatti avanzaggiarsi due volte.

Dapprima, perché il sistema *eviterebbe* un'aprioristica, definitiva e generalizzata esclusione di tutti i valori non-profani ancora irriducibili, in un dato momento storico, a valori profani; riuscendo in questo modo a premunirsi in un colpo solo tanto contro il rischio di favorire indirettamente soltanto le credenze che, in un dato territorio, fossero riuscite, con metodi più o meno democratici, a radicarsi a livello sociale da più tempo e più in profondità, quanto contro il rischio di giungere ad alimentare l'isolamento ai confini estremi

dell'ordine profano, o addirittura fuori da questo, delle credenze, più o meno volutamente, radicatesi poco o affatto all'interno della comunità civile interessata.

Il vantaggio ulteriore lo trarremmo invece dal fatto che il sistema permetterebbe ai valori non-profani di confrontarsi in permanenza con i valori profani e viceversa, costringendo ciascun ordine giuridico a sottoporre a costante verifica il proprio fondamento giustificativo, in modo tale da favorire il più democratico, graduale, sorvegliato e politicamente corretto dei processi di spontaneo adattamento alla laicità aperta dell'ordine profano di valori, assunti (e al proprio interno anche imposti) come indiscutibili verità da ordini non-profani.

Insomma, all'interno di un sistema alternativo siffatto, una studentessa col velo, che si lasciasse tranquillamente identificare, né mai potrebbe vedersi *negata* la libertà di frequentare un istituto laico d'istruzione, né mai potrebbe vedersi *concessa* la libertà di imporre ad altre compagne la sua scelta di abbigliamento. Dimodoché, col tempo, molto probabilmente – invece che a sopportare il costo di una scuola privata cattolica o le restrizioni imposte alle donne da una scuola privata musulmana – potremmo magari ritrovarla a ballare nel bel mezzo di una festa d'istituto, con la stessa spensieratezza comune a tutti gli adolescenti, a fianco di una compagna di banco che veste invece le più ridotte minigonne e ha spesso l'ombelico scoperto.